



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

**Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)**

Tel. 0981/691008 – Codice Fiscale 92011860787 – Codice Meccanografico CSIC814004 – Codice Univoco UF0I65

Email: csic814004@istruzione.it – PEC csic814004@pec.istruzione.it - sito web: [www.comprensivosansosti.edu.it](http://www.comprensivosansosti.edu.it)

---

---

Prot. n. 1001

San Sosti, li 04/04/2022

**Ai Signori Genitori  
Ai Signori Docenti e ATA  
Al Direttore S.G.A.  
Al sito web**

**OGGETTO: D.L. 24 del 24 Marzo 2022 – Decreto Riaperture – Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Indicazioni operative**

In riferimento al Decreto Legge in oggetto, già pubblicato sul sito di questo Istituto, si forniscono le opportune indicazioni da adottare dal 1° Aprile 2022 in ambito scolastico in vista della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19.

**Dal 1°aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.**

#### **SCUOLA INFANZIA\***

- Le attività didattiche si svolgeranno sempre in presenza, l'isolamento è previsto per i soli alunni positivi.
- Fino a 3 casi di alunne e alunni positivi nella stessa sezione/gruppo classe il personale docente e collaboratore scolastico ed eventuali alunni che abbiano superato i sei anni di età, continueranno ad indossare la mascherina chirurgica (o di maggiore efficacia protettiva);
- A partire dalla presenza di almeno **quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, è **previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo** per docenti, collaboratori scolastici e bambini che abbiano superato i sei anni di età.
- **In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico** (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. **Se si è ancora sintomatici**, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

#### **SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO\***

- Le attività didattiche si svolgeranno sempre in presenza, l'isolamento è previsto per i soli alunni positivi.

Fino a 3 casi di alunne e alunni positivi nella stessa classe il personale docente e gli alunni continueranno ad indossare la mascherina chirurgica (o di maggiore efficacia protettiva);

A partire dalla presenza di almeno **quattro** casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

**In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico** (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. **Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

**Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)**

Tel. 0981/691008 – Codice Fiscale 92011860787 – Codice Meccanografico CSIC814004 – Codice Univoco UF0I65

Email: csic814004@istruzione.it – PEC csic814004@pec.istruzione.it - sito web: www.comprendivosansosti.edu.it

---

**successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.**

### **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI IN ISOLAMENTO**

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, **in isolamento** per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno al fine dell'effettuazione della didattica a distanza (DaD).**

**La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. **La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive.** è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

**Permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.**

### **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

Anche per l'a.s.2021/22 l'attività didattica svolta in presenza e quella a distanza ai fini della valutazione finale degli apprendimenti producono gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17).

### **OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. L'obbligo continua a riguardare il ciclo primario e la successiva dose di richiamo che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, co. 3, del D.L. 52/2021 convertito dalla Legge 17 giugno 2021. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sxies del D.L. 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento**).

La vaccinazione costituisce, per dettato normativo, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. **Il personale docente ed educativo non vaccinato sarà pertanto utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.**

Il personale docente ed educativo non vaccinato viene sostituito con personale supplente, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, il personale ATA inadempiente all'obbligo vaccinale è riammesso in servizio dalla data dell'entrata in vigore del D.L. 24.

Sino al 30 aprile 2022, per l'accesso a scuola, il personale non vaccinato dovrà essere in possesso della certificazione verde COVID-19 da test, il c.d. Green Pass Base.

**\* I sigg. genitori di alunni risultati positivi:**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

**Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)**

Tel. **0981/691008** – Codice Fiscale **92011860787** – Codice Meccanografico **CSIC814004** – Codice Univoco **UF0I65**

Email: **csic814004@istruzione.it** – PEC **csic814004@pec.istruzione.it** - sito web: **www.comprendivosansosti.edu.it**

- comunicheranno tempestivamente, anche telefonicamente al numero 0981691008, alla docente Ferraro Angela, il nominativo dell'alunno, l'ordine di scuola e classe di frequenza, data ultimo giorno di presenza a scuola e data dell'esito positivo al test effettuato, al fine della successiva comunicazione al Dipartimento di prevenzione da parte della scuola;
- produrranno, tramite posta elettronica ordinaria (peo) a [csic814004@istruzione.it](mailto:csic814004@istruzione.it) richiesta scritta di attivazione della DaD con allegata certificazione medica che attesti che le condizioni di salute del positivo consentono lo svolgimento delle lezioni a distanza. Nella richiesta scritta dovranno indicare il nominativo dell'alunno, l'ordine di scuola e la classe di frequenza. Non è consentita la DaD per eventuali fratelli conviventi non positivi (cosiddetti contatti stretti) che sono tenuti alla regolare frequenza con uso del dispositivo di protezione FFP2 ed **auto-sorveglianza**<sup>1</sup>.

**I sigg. docenti della scuola dell'infanzia referenti di sezione, i referenti delle classi di scuola primaria e i docenti coordinatori dei consigli di classe della scuola secondaria di I gr., in presenza di casi di positività nelle rispettive sezioni/classi,:**

- si attiveranno per favorire l'avvio della DaD per gli alunni risultati positivi solo dopo averne ricevuta comunicazione dalla docente Angela Ferraro che avrà preliminarmente provveduto a verificare la regolarità della richiesta dei genitori e la presenza del certificato medico.
- Comunicheranno, al collaboratore scolastico dei rispettivi plessi, il fabbisogno giornaliero di mascherine (fino a 3 casi positivi in classe, in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, mascherina chirurgica, da 4 casi in poi FFP2 a partire dagli alunni che abbiano compiuto i 6 anni di età);

<sup>1</sup>I contatti stretti di casi positivi continuano a seguire solo l'auto-sorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (sono esclusi gli esentati dall'uso della mascherina) e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Per gli alunni che dovessero rientrare in tale categoria non è, pertanto, né richiedibile né consentita, l'attivazione della DDI.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.<sup>ssa</sup> Rosina Gallicchio**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93